

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2879-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE D'URSO)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1997

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| Parere della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, collocandosi nel più ampio quadro della cooperazione euromediterranea, mira a realizzare una più stretta collaborazione nel settore del turismo tra i due paesi.

L'Accordo, stipulato anche in considerazione del ruolo che il turismo riveste per i paesi in oggetto, promuove e sviluppa le attività del settore sia attraverso la partecipazione a corsi di formazione professionale che mediante la concessione di borse di studio e lo scambio di esperti.

È interesse del nostro paese promuovere l'industria turistica nel Mediterraneo, nel contesto del più ampio rilancio del Mezzogiorno, al fine di eliminare, inoltre, quei condizionamenti che stanno rischiando di compromettere il processo di europartenariato delle cui conseguenze l'Italia sarebbe la prima a fare le spese.

La ratifica di questo Accordo potrebbe d'altronde utilmente porsi come passo decisivo verso l'approvazione di un altro disegno di legge, quello relativo all'Accordo di associazione del Marocco con l'Unione europea, esaminato da un anno dalla Commis-

sione e, auspicabilmente, ormai sul punto di essere approvato anche dall'Assemblea. Il nostro voto favorevole potrebbe rappresentare un segnale distensivo nei confronti di un paese a noi vicino non solo geograficamente.

A tale proposito mi sembra opportuno ricordare i numerosi progetti di solidarietà e cooperazione promossi dal nostro paese sia nei confronti del popolo Sahrawi, la cui autonomia sarà oggetto di un *referendum* il prossimo dicembre, che nei confronti di istituzioni locali, associazioni e imprese marocchine attraverso, ad esempio, progetti di formazione professionale e sindacale, di sostegno alle imprese artigiane.

Auspicando che si possa giungere in tempi brevi alla ratifica dell'Accordo in esame, si sottolinea che esso non comporterà nuovi oneri per il bilancio statale in quanto è previsto il rimborso delle spese a carico dello Stato che richiede questa forma di cooperazione.

La Commissione, all'unanimità, ha dato mandato al relatore di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

D'URSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

25 marzo 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

24 marzo 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

